

## 6. PROTOCOLLO CONTROLLI MOG SPORTIVO

### PROTOCOLLO DIRETTO A PROGRAMMARE LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL SAFEGUARDING OFFICER PREVISTE DAL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA (MOG)

Il Codice di Condotta dell'Ente<sup>1</sup> (di seguito anche solo "Società") prevede obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana, alla creazione di un ambiente sano, sicuro ed inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità ed il rispetto dei diritti dei tesserati nonché la valorizzazione delle diversità e delle differenze di genere, intendendo a tal fine contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere, o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2016 sui tesserati, specie se minori di età.

La Società gestisce e mantiene costantemente aggiornato un sistema organizzato di documenti che definiscono le modalità di formazione ed attuazione del processo decisionale di tutte le aree di attività della stessa. Tali documenti sono disponibili nella Intranet Associativa, accessibile da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, soci e volontari, oltre che affissi presso la sede della medesima.

Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della struttura.

Il sistema dei controlli interni prevede sia la verifica preventiva delle normative interne alle norme e disposizioni di settore e di categoria.

I protocolli, che costituiscono parte integrante del MOG sportivo, sono finalizzati a regolamentare i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento delle attività sensibili, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dai D.Lgs. n. 36 e 39 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

In attuazione delle disposizioni previste da detto Decreto, l'Organo Amministrativo/il Consiglio Federale, con delibera del ....., ha istituito una Commissione di *Safeguarding*, con lo scopo di vigilare sull'adozione ed aggiornamento del Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva e del Codice di condotta, all'interno della quale è stato individuato Responsabile ("*Safeguarding Officer*"), contro abusi, violenze e discriminazioni, quali soggetti autorevoli e dotati di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Alla Commissione ed al *Safeguarding Officer*, sono assegnati specifici compiti e responsabilità, rivenienti dalla vigente normativa, nonché da quanto previsto nel Regolamento approvato dalla Commissione stessa.

Delle predette nomine è fatta comunicazione mediante pubblicazione presso l'Intranet associativo e mediante affissione presso la bacheca della sede sociale.

La Commissione *Safeguarding* ed il *Safeguarding Officer* sono responsabili delle Politiche di *Safeguarding*. Tra i principali compiti è previsto che tale Commissione debba:

- ✓ fornire gli indirizzi per pianificare e realizzare gli interventi di verifica sull'applicazione del Modello, secondo una frequenza e una priorità da commisurare alla rischiosità delle attività. La pianificazione degli interventi avviene in accordo con i Responsabili della Società, in coerenza con le scadenze tecniche, gli impegni di gara societari e nell'ambito dei più generali programmi di controllo;
- ✓ vigilare, previo coinvolgimento delle Strutture sociali competenti, sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito (in particolare, il rispetto delle procedure organizzative e dei sistemi di controllo inerenti alle cosiddette "attività sensibili") e segnalare ai competenti organi le violazioni delle previsioni contenute nel Modello; le gravi violazioni del Modello o le evidenze di reati-presupposto anche solo tentati, devono essere segnalate, dopo le necessarie verifiche,

---

<sup>1</sup>. Si intendono le Associazioni, le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche ex art. 16, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

ai vertici societari, nonché all'Ufficio del Procuratore Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

- ✓ valutare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; prendere atto, a tale proposito, dell'esito dei processi di "self assessment" e, in presenza di attività "critiche" (problematiche di rischio/controllo), approfondire con tempestività le analisi sui rischi e sulle opportunità di mitigazione, indicando le opportune misure da adottare (organizzative/di controllo) e relazionando in merito i vertici aziendali con le modalità e le periodicità previste;
- ✓ analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, con particolare riferimento ai mutamenti ambientali ed alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza; prendere atto, a tale proposito, delle novità legislative e giurisprudenziali in materia (inserimento di nuovi reati), sia delle evoluzioni relative al profilo di rischio specifico dell'Ente (nuovi servizi e processi, riassetto strutture organizzative, turn-over dei responsabili, ecc.);
- ✓ curare l'aggiornamento del Modello, presentando proposte di adeguamento ai vertici aziendali e verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate;
- ✓ relazionare ai vertici aziendali in merito all'attività svolta almeno una volta l'anno;
- ✓ essere destinatario degli obblighi di informazione, attraverso flussi di comunicazione e trasmissione documentale stabiliti nel MOG sportivo. In tale ambito, dovrà analizzare le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla realizzazione, od al tentativo di realizzazione, di eventuali violazioni del Modello e delle procedure interne, ovvero su fatti comunque rilevanti ai fini dei D.Lgs. nn. 36 e 39/2021, riferendone ai vertici aziendali;
- ✓ recepire gli indirizzi emanati dai competenti organi della Federazione Sportiva, rendendoli operativi per gli ambiti di attività di competenza ed attivare l'aggiornamento del Modello, ove necessario per modifiche legislative, variazioni organizzative interne, ecc.

Al fine di esercitare la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di provvedere al relativo aggiornamento, la Commissione:

- ✓ è autorizzata ad accedere a tutti i dati e a prendere visione dei documenti relativi all'Associazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Resta fermo per i componenti della stessa il vincolo alla riservatezza ed al rispetto della normativa sulla privacy;
- ✓ può convocare riunioni cui invitare le unità organizzative associative o richiedere relazioni dalle stesse allo scopo di ottenere le informazioni inerenti a specifiche attività sensibili;
- ✓ riceve dalle strutture aziendali gli esiti dell'attività di verifica svolta dalle stesse strutture associative;
- ✓ riceve eventuali indirizzi emanati dai competenti Organi della Federazione;
- ✓ riceve la rendicontazione, con cadenza annuale, delle attività formative, di aggiornamento e sensibilizzazione erogate nell'anno;
- ✓ riceve la segnalazione di eventuali provvedimenti sanzionatori applicati al personale subordinato, ai vertici aziendali ed ai soci ed eventuali collaboratori e volontari, sia direttamente che indirettamente, a fronte di violazioni delle disposizioni di cui ai D.Lgs. nn. 36 e 39/2021 e delle misure indicate nel Modello, commesse dagli stessi;
- ✓ riceve la relazione prodotta, con cadenza annuale, dalla Funzione RSPP dell'Ente sulla materia di rispettiva competenza;
- ✓ riceve, con cadenza almeno annuale, dalla Funzione appositamente una relazione con l'evidenza delle risultanze delle attività inerenti alle violazioni del sistema di Whistleblowing in attuazione di quanto previsto nel sistema disciplinare;
- ✓ coordina le modalità di diffusione a tutti i dipendenti, vertici aziendali, collaboratori, soci e volontari delle informazioni relative ai D.Lgs. nn. 36 e 39/2021 ed al Modello, attraverso un'area appositamente dedicata nella Intranet;
- ✓ riceve, da parte di tutti coloro che ne venissero a conoscenza, eventuali notizie relative alla commissione o tentativo di commissione di reati sensibili, oltre che di violazione delle regole previste dal presente Modello;

- ✓ seleziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *Safeguarding* all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- ✓ fornisce ogni informazione ed ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- ✓ svolge ogni altra funzione richiesta dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

Il *Safeguarding Officer*, individuato in seno alla Commissione e con obblighi mensili di rendicontazione a questa, avendo diretta e stratta competenza per la verifica di abusi in corso e la prevenzione per il verificarsi degli stessi, dovrà:

- ✓ invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento di verifica;
- ✓ richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, collaboratori, tecnici, soci e volontari dell'Ente e Federali;
- ✓ acquisire e/o richiedere l'esibizione ad ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- ✓ effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente anche con l'assistenza della Segreteria dell'Organo di Giustizia Federale;
- ✓ presenziare, senza darne alcun avviso ed informazione, ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti, corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Protocollo ed agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- ✓ compiere, in via diretto o delegata, ogni attività ritenuta utile al fascicolo del procedimento.

All'esito del procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il *Safeguarding Officer* ha facoltà di:

- ✓ formulare raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione, anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- ✓ formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli od abusi nel futuro;
- ✓ individuare misure o promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Protocollo.

Le predette raccomandazioni sono trasmesse alla Commissione *Safeguarding* e, se adottate definitivamente da questa, al Consiglio Federale per la loro verifica. L'inosservanza delle stesse costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni documentali, il *Safeguarding Officer* informa la Commissione e questa, a sua volta, ne dà notizia all'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali e successivi adempimenti di propria competenza, nei limiti della riservatezza.

Il *Safeguarding Officer* viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini della presente Procedura nelle seguenti modalità:

1. conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
1. segnalazione ricevuta, anche in forma anonima, se dettagliata;
2. acquisizione di informazioni attraverso dirigenti, allenatori, soci, volontari ed arbitri di gara;
3. acquisizione di informazioni attraverso organi di stampa;
4. conoscenza a seguito di ispezione;
5. ricezione di segnalazione diretta od alla Federazione, anche attraverso il Sistema Whistleblowing adottato.

Qualora il comportamento rilevato, direttamente od indirettamente persista, il *Safeguarding Officer* dovrà:

1. sul luogo di gara, investire la Direzione, al fine di adottare le opportune iniziative;
2. durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina od i Tecnici responsabili;
3. in ogni caso, informarne senza indugio l'Ufficio del Procuratore Federale.

Il *Safeguarding Officer*, la Commissione e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Il *Safeguarding Officer* e la Commissione redigono annualmente una relazione illustrativa, che sottopongono al Consiglio Federale, nella quale indicano il numero di segnalazioni complessivamente ricevute, i casi rilevati per diretta conoscenza nello svolgimento di rispettivo incarico e le iniziative assunte in tali contesti.

Il *Safeguarding Officer* promuove l'organizzazione di seminari, eventi informativi sensibilizzazione e campagne di sensibilizzazione.

Il calendario degli incontri verrà pubblicato sul sito della Società sportiva e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali della stessa, favorendo l'adozione di un *Safeguarding Plan* che dovrà essere affisso e diffuso presso la società. I tecnici, i dirigenti, i preparatori atletici, lo staff medico sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati, partecipare agli eventi di sensibilizzazione e alle campagne informative.

Il *Safeguarding Officer* e la Commissione di *Safeguarding* dovranno tenere e conservare l'elenco dei partecipanti alle predette attività formative e di sensibilizzazione ed il risultato dei test finali condotti. La reiterata assenza di partecipazione a 3 eventi di formazione e sensibilizzazione comporterà il richiamo dell'interessato e, in caso di reiterato comportamento indolente, l'applicazione delle altre misure previste dal Sistema Disciplinare, fino all'estromissione dalla Società sportiva.